

BOZZA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM" IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA , SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, PARITARIE, FUORI COMUNE E I.e.F.P.

TRA

Il Comune di Malnate (c.f. 00243280120), legalmente rappresentato dal dott. XXXX XXXX, nato a XXXX il XX.XX.XXXX, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona domiciliato per la carica in Malnate, piazza Vittorio Veneto n. 2 in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse del Comune di Malnate, di seguito denominato Comune

E

la Società, con sede legale in, C.F. e P.I., rappresentata dal sig. nato a il in qualità di Rappresentante Legale, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in via a.....(....), di seguito denominato operatore economico,

RICHIAMATI:

- la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che dispone:
 - all'art. 5, comma 2, che gli enti pubblici promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del terzo settore la piena espressione della propria progettualità,
 - all'art. 6, la titolarità dei Comuni all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale, oltre alla programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali mediante erogazione dei medesimi servizi, ivi compresa l'autorizzazione, l'accREDITAMENTO e la vigilanza dei servizi sociali;
- la legge regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" che dispone all'art. 2, tra i principi della rete delle unità di offerta sociale e socio-sanitaria regionale, il principio della libertà di scelta da parte dell'utente del servizio, purché sia garantita l'appropriatezza delle prestazioni prescelte, mentre all'articolo 13, ribadisce quanto sopra riportato della legge n. 328/2000 in materia di competenze dei Comuni;
- il D.D.G. n. 1254 de 15/02/2010 ad oggetto "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accREDITAMENTO delle unità d'offerta sociali", in particolare il titolo 2 "L'accREDITAMENTO" in cui lo stesso è definito quale *"processo di ulteriore qualificazione delle unità di offerta sociale [...] per effetto di un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio"*;
- l'art. 139 del d.lgs. 112/1998, comma 1, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di erogazione dei servizi di servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado;
- la l. 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" che all'art. 13, comma 3, prevede l'obbligo per gli Enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con handicap fisici o sensoriali, onere ribadito dal d.lgs. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" all'art. 3 comma 5;
- la L.R. n. 19/2007, così come modificata dalla L.R. n. 15/2017, la quale conferma ai Comuni in relazione al primo ciclo di istruzione scolastica lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità, e inoltre trasferisce ai Comuni lo svolgimento degli stessi servizi in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, la cui spesa viene rimborsata ai Comuni previa rendicontazione;
- la Legge n.289 del 27/12/2002, art.35, comma 7 relativa alle modalità di individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap;

· il D.P.C.M. n.185 del 23/02/2006 “Regolamento recante le modalità e i criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap” (ex L. n.289 del 27/12/2002, art.35 - comma 7) , come integrato dalle DGR 3449/2006 e DGR 2185/2011;

· la D.G.R. di Regione Lombardia n. XII/312 del 15/05/2023 “Aggiornamento delle linee guida per i servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale”;

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Varese n. 139 del 05/06/2018 “Atto di indirizzo per l'accreditamento di servizi per l'inclusione scolastica di alunni disabili ed erogazione dei medesimi mediante titoli sociali” è stato disposto di garantire il servizio di Assistenza ad Personam e di trasporto attraverso l’assegnazione agli utenti di voucher ad integrazione e supporto dei servizi attualmente erogati tramite personale comunale prevedendo l’individuazione di soggetti privati accreditati al rilascio di tali prestazioni socio-educative;
- con Determinazione Area Servizi alla Persona del Comune di Malnate n. 344 del 22/06/2023 è stata confermata la scelta di avvalersi della possibilità prevista dall’art. 9.5 del Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di Varese 2021/2023, del Registro dei soggetti accreditati predisposto dal Comune di Varese, per l’individuazione dei fornitori del servizio di “assistenza ad personam” in ambito scolastico;
- con Determinazione Dirigenziale del Comune di Varese n. 996 del 14/07/2023 “Accreditamento di servizi per l'inclusione scolastica di alunni disabili. Approvazione avviso pubblico anno scolastico 2023/2024” che ha approvato la bozza di avviso pubblico per l’accreditamento di operatori economici erogatori del servizio di “assistenza educativa ad personam” e “trasporto” in favore di alunni con disabilità frequentanti scuole dell'infanzia statali, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie, fuori Comune e I.e.F.P.;
- che in data 18/07/2023 è stato pubblicato l'avviso pubblico suddetto registrato al n. 99864 di protocollo generale il giorno 17/07/2023;
- con Determinazione Dirigenziale del Comune di Varese n. 1184 del 18/08/2023 è stato disposto l'accreditamento di operatori economici all'albo dei soggetti erogatori del servizio di “assistenza educativa” alunni disabili scuole del primo e secondo ciclo di istruzione;
- con determinazione Area servizi alla persona del Comune di Malnate n. del è stato preso atto dell'albo e approvata la bozza di patti da sottoscrivere con gli operatori economici prescelti dall’utenza;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO

Il presente accreditamento ha per oggetto il servizio di “assistenza educativa ad personam” per la comunicazione e le relazioni sociali, in favore di alunni disabili frequentanti scuole dell’infanzia statali, scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie e fuori comune e I.e.F.P.

Articolo 2. DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio si rivolge agli alunni disabili residenti nel Comune di Malnate, aventi diritto al servizio di “assistenza educativa ad personam”, in quanto in possesso della diagnosi funzionale con segnalazione della necessità di assistenza educativa per la comunicazione e le relazioni sociali e del verbale redatto dal Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap (ai sensi del D.P.C.M. n°185 del 23 febbraio 2006, della DGR 3449/2006, integrata dalla DGR 2185/2011).

Articolo 3. OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio di “assistenza educativa ad personam” ha lo scopo di consentire agli alunni disabili l’effettivo esercizio del diritto allo studio in applicazione della normativa nazionale e regionale, favorendo lo sviluppo delle potenzialità degli alunni nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione attraverso un percorso di piena inclusione scolastica.

Si intende garantire, inoltre, l’effettiva libertà di scelta della famiglia rispetto all’operatore accreditato per il servizio, dando rilevanza all’adeguatezza del servizio offerto in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del singolo alunno, alla territorialità ed alla continuità educativa tra istituzioni scolastiche. Pertanto i servizi accreditati saranno erogati per effetto di emissione di un titolo sociale (voucher) a favore della famiglia

dell'alunno disabile.

Articolo 4. AMBITO TERRITORIALE

Le sedi ove dovranno essere garantiti i servizi ricadono di norma all'interno del territorio dell'ambito distrettuale di Varese. In caso di studenti residenti nel Comune di Varese, ma frequentanti scuole o centri specializzati in altri comuni, la sede sarà quella di frequenza.

Di norma la sede di esecuzione del servizio di assistenza educativa ad personam coincide con l'istituzione scolastica di frequenza, ma potrà essere costituita anche da altre strutture o spazi attrezzati extrascolastici, per lo svolgimento di specifici progetti inseriti nel P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato); potranno essere previsti servizi di assistenza/accompagnamento a piedi o su mezzi di trasporto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di individuare sedi alternative ai plessi scolastici in caso di inagibilità, ristrutturazione o a seguito di trasferimento dell'intero plesso in altra struttura.

Articolo 5. DURATA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO avrà durata fino alla fine dell'anno scolastico 2023/24, con previsione di eventuale proroga per l'anno scolastico successivo 2024/25, con verifica in itinere del permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'accREDITAMENTO stesso. La richiesta di accREDITAMENTO è sempre possibile in qualsiasi momento, durante il periodo di validità.

Articolo 6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM

Si declinano qui di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, le specifiche del servizio di assistenza educativa ad personam che saranno oggetto del patto di accREDITAMENTO.

ASPETTI EDUCATIVI

- a) l'assistenza educativa mira a sostenere la comunicazione e le relazioni sociali degli alunni con disabilità allo scopo di favorire l'effettiva inclusione scolastica;
- b) l'assistenza educativa è svolta nel contesto della classe alla quale lo studente appartiene e anche nell'ambito dell'istruzione serale e si sviluppa in relazione al gruppo classe; gli assistenti educativi sono tenuti a coordinarsi, confrontarsi e condividere informazioni con il corpo docente e con l'insegnante di sostegno;
- c) l'assistenza educativa si realizza anche attraverso la partecipazione alle attività che si svolgono fuori dalla classe e che vedono la partecipazione dello studente, come ad esempio i viaggi di istruzione oppure attività ludiche o culturali in orario scolastico;
- d) ulteriore compito dell'educatore è il raccordo con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nella vita scolastica;
- e) è previsto il raccordo, altresì, dell'assistenza educativa prevista nel PEI con l'eventuale progetto individuale del minore, redatto ai sensi della Legge 328/2000 e della Legge 112/2016, anche mediante la presenza dell'assistente educativo in momenti extra-scolastici, come attività estive o pomeridiane. Nella logica del progetto di vita del minore disabile si crea una connessione con la progettazione e l'affidamento della prestazione a titolo di assistenza sociale (extra accREDITAMENTO);
- f) questo aspetto si applica solo nei casi in cui i Servizi Sociali competenti scegliessero di estendere l'assistenza anche alle attività extra-scolastiche, che non costituiscono parte necessaria del servizio di assistenza educativa e quindi non è ricompreso nel presente accREDITAMENTO;
- g) la compresenza dell'educatore con il docente di sostegno e/o con la figura specializzata dedicata agli studenti con disabilità sensoriale è garantita solo in casi specifici, riconducibili a progetti ad hoc, possibilmente a termine con esplicite data di inizio e di conclusione, e solo se la valutazione e quindi il profilo di funzionamento dello studente ne attesta il reale fabbisogno;
- h) all'educatore è richiesto di prendere parte alle riunioni dei Gruppi per l'inclusione, attivi in Istituti nonché previsti dalla normativa in vigore, e alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI): per favorire la redazione e il monitoraggio del PEI all'educatore è richiesto di partecipare al Gruppo di lavoro operativo (GLO - relativo al percorso individualizzato di ciascun minore) ed è preventivamente già autorizzato a partecipare - con i docenti - ai momenti di programmazione, ai consigli di classe, ai colloqui con le famiglie e gli specialisti, laddove necessario;
- i) l'intervento dell'educatore, affinché sia efficace, necessita di un confronto periodico tra i soggetti che operano a favore del minore. A tale scopo gli attori coinvolti nella rete (Famiglia, Comune di Varese, Cooperativa, Educatore, Istituto Scolastico, Insegnanti, Servizi Sanitari e Specialisti) concorderanno con congruo anticipo gli appuntamenti periodici di raccordo, ivi compresi incontri straordinari legati a difficoltà emerse durante il servizio, condividendo tutte le informazioni sui contenuti del lavoro svolto da ogni singolo educatore;
- j) laddove previsto e nei casi in cui lo studente con disabilità partecipi, all'assistente è richiesto anche di garantire la presenza e assistenza nei contesti di tirocinio per gli studenti dei percorsi di leFP e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PTCO) delle scuole secondarie di secondo grado. Diversamente, se lo studente non è coinvolto in attività di tirocinio/PCTO, la presenza

dell'assistente deve essere riformulata in funzione degli obiettivi (ad esempio, orientamento e spostamento), anche attraverso l'introduzione di una banca ore;

- k) formulazione di un progetto educativo dell'educatore ad personam, che, a partire dai bisogni dell'alunno, tenga conto del sistema di relazioni che lo circondano, e che si integri in modo armonico con il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e le azioni dell'insegnante e/o con quelle indicate dal consiglio di classe. L'educatore, portatore di conoscenze e competenze educative e relazionali, sostiene l'alunno disabile, predisponendo supporti pratici funzionali atti ad integrare gli aspetti relazionali e personali del soggetto per la realizzazione del progetto educativo e condivide con il corpo docente analisi, metodi e strategie di intervento;
- l) l'educatore cura il benessere del minore e l'effettiva inclusione anche durante i momenti informali di recupero funzionale (intervallo, spostamenti ...), predisponendo interventi di facilitazione e/o di sostegno alla comunicazione e alla relazione;
- m) fermo restando che la necessità di assistenza di base è di competenza della scuola – come previsto dall'art. 8 L. 124/99 e ss.mm.ii. (es. igiene, cambio, spostamenti all'interno della scuola) – l'educatore potrà affiancare il personale deputato, occupandosi del benessere del minore durante le necessità di carattere fisiologico e/o conseguenti a particolari patologie e/o condizioni;
- n) l'assistenza educativa è considerata un'attività di ampio respiro, che può comprendere anche momenti al di fuori del plesso scolastico, laddove l'Istituzione Scolastica preveda nel PEI attività esterne (escursioni, gite, progetti educativi mirati all'autonomia sociale, ...). Tali attività possono essere autorizzate se vi è una disponibilità di ore dell'educatore sull'intervento educativo (ad es. l'educatore potrebbe avere, da contratto, servizi su altre scuole non compatibili con tali attività) e previo accordo con il Coordinatore della Cooperativa accreditata e/o il Comune a seconda della tipologia di richiesta;
- o) l'orario dell'intervento educativo si articolerà in base alle effettive esigenze di ogni alunno disabile, coerentemente con l'organizzazione scolastica e in modo funzionale alla realizzazione degli obiettivi del PEI e del servizio stesso e tenendo conto delle effettive disponibilità dell'educatore, dei suoi spostamenti all'interno del plesso e in altri istituti scolastici. Si precisa che l'orario scolastico è comprensivo di lezioni mattutine, pomeridiane, serali, ivi compresa la refezione curricolare. La definizione dell'orario di lavoro deve dunque essere concordata con l'istituzione scolastica, prevedere, laddove possibile, mobilità e flessibilità degli operatori qualora, a seguito di verifica, si individui la necessità di variare o integrare interventi per casi specifici. L'orario dell'educatore si articola in unità di 60 minuti, a prescindere dall'organizzazione interna oraria del singolo istituto.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

L'attività di assistenza educativa ad personam prevede una serie di azioni sinergiche che concorrono all'efficacia dell'intervento. Per questo motivo, a titolo indicativo e non esaustivo, si elencano le seguenti specifiche del servizio di assistenza educativa ad personam che saranno oggetto del patto di accreditamento:

- a) Il voucher è il titolo che dà diritto all'acquisto, presso gli operatori economici accreditati, delle prestazioni socio-educative descritte nel presente avviso;
- b) Il Comune assegnerà per ciascun alunno il monte ore settimanale di "assistenza educativa ad personam" da erogare direttamente a favore dell'alunno beneficiario e rilascerà un voucher corrispondente a tale prestazione, valido per l'anno scolastico di riferimento. La cooperativa non può mai modificare le ore assegnate al minore, nemmeno in accordo con la famiglia;
- c) Il monte ore di assistenza è conteggiato sulle giornate di effettiva apertura della istituzione scolastica (come da calendario scolastico della Regione Lombardia e da calendario di istituto);
- d) Nel monte ore settimanale sono comprese attività dirette con il minore e attività di supporto all'azione educativa. Nelle ore di attività diretta, oltre alle ore di assistenza sono comprese ore per eventuali gite, uscite didattiche, esami di fine anno, feste varie. Le attività sinergiche a supporto dell'azione educativa comprendono riunioni scolastiche e specialistiche, commissioni scolastiche per la disabilità, incontri con i genitori, incontri con i Responsabili dei Servizi, équipe, stesura di relazioni, supervisioni, etc. Tali attività devono essere effettuate nelle forme più appropriate e necessarie, concordate con il Dirigente Scolastico e/o la funzione strumentale disabilità;
- e) Esclusivamente per gli alunni frequentanti il primo ciclo di istruzione (scuole dell'infanzia, primarie e scuole secondarie di I grado), all'avvio di ogni assistenza saranno conteggiate almeno 6 ore supplementari per le suddette attività sinergiche a supporto dell'attività educativa. Tali ore sono riconosciute in 3 step durante l'anno scolastico. Queste ore sono da destinare all'avvio del servizio da parte dell'operatore incaricato (presentazione nelle scuole, incontri con insegnanti di classe e insegnante di sostegno, definizione dell'orario, eventuali colloqui con le famiglie), al monitoraggio in itinere e alle azioni di chiusura dell'anno scolastico. Queste ore non sono da considerarsi a diretto contatto con il

minore, ma possono essere impiegate dall'educatore per tutte le azioni complementari all'intervento educativo, e sono anche da considerarsi come corrispettivi delle azioni previste dall'articolo seguente;

- f) Per procedere con la piena realizzazione del progetto educativo individualizzato nei giorni di assenza dell'alunno, l'educatore sarà in ogni caso presente in classe (o in altri contesti individuati di comune accordo con i referenti di classe) realizzando attività o lavori a supporto del progetto educativo dell'alunno in ottica inclusiva. Si applica a tutti i servizi oggetto di accreditamento quanto esplicitato dalla DGR XII/312 del 15/5/2023 (art. 6.1.4): L'orario di lavoro dell'assistente educativo, definito ad inizio del mandato, non può subire riduzioni causate da brevi assenze (fino a 10 giorni scolastici consecutivi) dello studente in carico; pertanto, nel caso di assenza dello stesso, l'assistente educativo è tenuto comunque a recarsi in classe per svolgere le attività di promozione dell'inclusione con il gruppo classe, coordinandosi con gli insegnanti previo accantonamento di eventuali ore necessarie all'affiancamento dell'alunno per incontri, gite, uscite, eccetera. Sempre in accordo con le insegnanti e in collaborazione con i referenti dell'Ente locale committente, l'assistente educativo può programmare l'utilizzo di parte delle ore di non presenza dello studente per rinforzare interventi in altri momenti di presenza oppure presso il domicilio dello studente durante l'assenza oppure nel contesto della Scuola in ospedale. Per assenze superiori a 10 giorni scolastici consecutivi si procede alla riprogrammazione del servizio in accordo con la scuola e con gli enti locali;
- g) In assenza del minore a causa di eventuali scioperi del personale scolastico, elezioni, chiusure straordinarie ed impreviste, eventuali ore residue non effettuate dall'assistente resteranno a disposizione nella "Banca ore" e potranno essere utilizzate in favore dell'alunno o concorrere alla parziale o totale copertura di attività sinergiche a supporto dell'azione educativa;
- h) Nel caso di lungo periodo di mancata frequentazione scolastica da parte degli alunni, in accordo con le scuole, le famiglie e il Comune nel rispetto degli stanziamenti economici disponibili e del monte ore già previsto, potrà essere valutata la possibilità di interventi di assistenza educativa anche presso luoghi diversi dall'istituzione scolastica. Il servizio dovrà assicurare l'inclusione del disabile in contesti collettivi;
- i) In casi specifici, previo accordo con il Comune, l'Ente accreditato, il Dirigente Scolastico e/o la funzione strumentale disabilità, si potrebbero realizzare interventi educativi alternativi anche a distanza o domiciliari;
- j) Il servizio dovrà essere svolto cercando di garantire la continuità educativa;
- k) Qualora non sussistessero le condizioni organizzative per realizzare un servizio efficace, a titolo esemplificativo nel caso in cui l'assegnazione di un voucher sia su un territorio non abitualmente coperto dai servizi che l'operatore eroga, sarà facoltà del soggetto accreditato, entro 10 giorni dall'assegnazione del caso, rinunciare allo stesso nel limite massimo di 2 assegnazioni per ogni anno scolastico e comunque non oltre l'attivazione del servizio stesso;
- l) In caso di prolungata assenza del minore o in situazioni di dispersione scolastica, può essere concordata una sospensione/interruzione dell'assegnazione, previo accordo tra istituzione scolastica, ente comunale, ente accreditato e famiglia (laddove possibile);
- m) Le ore assegnate devono essere utilizzate, per ciascun anno scolastico, rispettando i periodi di competenza Settembre-Dicembre e Gennaio-Giugno. Eventuali residui di ore (banca ore) non utilizzati nei rispettivi periodi di competenza (Settembre-Dicembre e Gennaio-Giugno) non potranno essere accantonati, né per il successivo periodo di competenza né per il successivo anno scolastico.

Articolo 7. COORDINAMENTO, SUPERVISIONE E VALUTAZIONE

L'operatore accreditato deve provvedere all'individuazione di un Coordinatore dell'organizzazione che garantisca un costante monitoraggio dell'esecuzione del servizio (reperibile dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, sostituito in caso di assenza) che mantenga i contatti necessari con le dirigenze scolastiche e con i coordinatori comunali, e che dovrà garantire le seguenti attività di coordinamento, supervisione e valutazione:

- effettuare riunioni con le funzioni strumentali per la presentazione del minore, ad ogni nuova assegnazione;
- effettuare riunioni periodiche con il gruppo di educatori per sostenere e monitorare il servizio;
- raccordarsi con i coordinatori comunali per il monitoraggio delle assistenze assegnate sia in termini pedagogici sia in termini organizzativi (esplicitati nel precedente articolo);
- partecipare agli incontri periodici di coordinamento della disabilità dell'istituzione scolastica previsti dalla normativa di riferimento;
- partecipare al tavolo degli Enti Accreditati promosso dai coordinatori comunali;

L'operatore accreditato garantisce attività di supervisione educativa-pedagogica condotta da personale

qualificato da svolgersi periodicamente a supporto degli operatori impegnati nell'attività di assistenza ad personam. Tale attività deve essere esplicitata nel piano di servizio presentato da ciascun operatore accreditato.

In caso di temporanea assenza del personale incaricato delle attività di coordinamento, l'operatore deve tempestivamente comunicare all'Amministrazione Comunale la persona individuata per sostituirlo.

L'operatore accreditato, per il servizio di assistenza educativa ad personam, dovrà produrre relazioni sul servizio reso e sugli esiti degli interventi per ogni utente in carico, secondo le modalità che verranno comunicate da ciascun Comune a fronte dell'assegnazione del voucher.

Articolo 8. ORARIO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza educativa ad personam dovrà essere reso dall'inizio delle lezioni sino alla conclusione dell'anno scolastico, ivi compresi gli esami di fine anno, come da calendario scolastico regionale e da calendario di istituto.

I competenti uffici comunali potranno prevedere attivazioni del servizio anche per periodi limitati dell'anno scolastico, dandone comunicazione all'operatore accreditato contestualmente all'emissione del voucher.

Come sopra meglio specificato, si ribadisce che l'orario di servizio potrà essere mattutino, pomeridiano o serale (se l'alunno è iscritto ad un corso serale) e si articolerà secondo l'orario di funzionamento dell'istituto e l'orario di frequenza scolastica dell'alunno.

Articolo 9. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Gli uffici dell'Area Servizi alla Persona, a seguito di richiesta trasmessa dagli istituti scolastici, verificano la documentazione per l'ammissibilità della stessa e, sulla base delle risorse disponibili, sentite le scuole e/o i servizi referenti, definiscono il monte ore da assegnare a ciascun alunno e lo comunicano alle famiglie. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale effettuano la scelta dell'Ente accreditato sottoscrivendo la richiesta di voucher.

Il Comune trasmette copia della richiesta di voucher all'Ente accreditato prescelto, che lo restituisce sottoscritto per accettazione entro 5 giorni lavorativi, salvo un termine più breve stabilito per motivi di urgenza comunicando al Comune le generalità dell'educatore individuato per l'intervento.

Gli uffici comunali procederanno con la predisposizione degli atti amministrativi dovuti e comunicheranno l'attivazione del voucher alle istituzioni scolastiche

Articolo 10. CONDIZIONI ECONOMICHE

Per quanto riguarda il servizio di "assistenza educativa ad personam", le ore di servizio ricomprese nel voucher saranno liquidate per costo unitario di € 22,00 oltre IVA per il totale lordo di € 23,10/ora.

Tale costo è comprensivo sia del servizio reso direttamente in favore dell'alunno sia del costo di coordinamento e delle azioni correlate, quantificate in 6 ore annue per ciascuna assegnazione del primo ciclo scolastico, nonché di tutti gli oneri e gli obblighi posti in carico all'operatore accreditato ai sensi del presente avviso.

Nel periodo di vigenza dell'accreditamento di cui al presente avviso, limitatamente all'eventuale periodo di proroga, potrà essere attivata la revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% del costo orario previsto e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ricadono nella presente previsione anche le variazioni generate da rinnovi del CCNL di categoria.

Articolo 11. PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Pertanto, prima dell'avvio di ciascun servizio affidato, l'operatore economico comunica all'Amministrazione Comunale di riferimento i nominativi, i titoli di studio (come meglio specificati nell'articolo seguente) e l'inquadramento contrattuale.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve, in particolare, rispettare ed osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso D.P.R., come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81.

A tal fine, si dà per acquisita la conoscenza da parte del soggetto accreditato del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Malnate e pubblicato sul profilo di committente e in Amministrazione Trasparente.

Articolo 12. PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI ACCREDITATI

L'operatore accreditato deve assicurare la reperibilità del coordinatore o di un proprio rappresentante professionalmente qualificato, durante le ore d'ufficio per l'organizzazione e la gestione degli interventi e per assicurare il contatto con i servizi coinvolti.

- Titoli di studio e caratteristiche professionali (da possedere entrambe) richieste per il **coordinatore**:

- Laurea almeno triennale in Scienze dell'Educazione oppure Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria o Laurea magistrale in Pedagogia, Sociologia, Servizio Sociale e comprovata esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare, ovvero comprovata esperienza almeno decennale in servizi di assistenza educativa;
- Laurea almeno triennale in Scienze e tecniche psicologiche o Laurea vecchio ordinamento in Psicologia con esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare ovvero comprovata esperienza almeno decennale in servizi di assistenza educativa.

Il coordinatore deve possedere adeguate capacità di:

1. gestire il gruppo di lavoro per valorizzare le specifiche caratteristiche degli assistenti educativi in relazione al progetto individualizzato sullo studente;
2. lavorare in rete con altri servizi istituzionali (scuola, servizi specialistici, servizi sanitari, servizi socio/sanitari, servizi sociali etc.) e non istituzionali, per valorizzare le risorse presenti con l'obiettivo di sostenere lo studente e la sua famiglia;
3. garantire, anche attraverso il proprio staff aziendale, un ruolo di direzione del servizio (ricerca e selezione del personale, gestione economica ed amministrativa, gestione sostituzioni, rendicontazione e documentazione);
4. organizzare e garantire per il personale momenti di equipe, supervisione e formazione.

- Titoli di studio o caratteristiche professionali e/o esperienziali richieste per l' **educatore** incaricato del servizio di "assistenza educativa ad personam":

- Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico con laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) e lauree equipollenti, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 205/2017, commi 594-600;
- Per l'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 è ammesso il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;
- Per l'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 è ammesso il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19 o lauree equipollenti;
- Per l'Anno Scolastico e Formativo 2024/2025 saranno ammessi a svolgere l'attività di assistenza educativa i soggetti in possesso di entrambi gli elementi:
 - diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;
 - avvenuta frequenza del percorso formativo che sarà avviato ad esito dell'inserimento del profilo professionale nel QRSP.

Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da scuole (o università) riconosciute a norma dell'ordinamento scolastico (o universitario) dello Stato.

Si precisa che, per quanto concerne laurea equipollente, si intende laurea che ha lo stesso titolo e lo stesso valore. Per una eventuale verifica, la normativa vigente è reperibile sul sito del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) alla voce "lauree equipollenti".

Articolo 13. SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Dovrà essere garantita la sostituzione del personale educatore assegnato al servizio di assistenza educativa ad personam assente a qualsiasi titolo, entro 24 ore dal verificarsi della circostanza, al fine di assicurare in ogni caso la presenza dei necessari educatori. Resta inteso che è sempre possibile concordare l'opportunità della sostituzione sulle necessità dei singoli casi: non sempre infatti la sostituzione è la scelta da privilegiare, soprattutto in caso di assenze brevi e su minori che faticano ad accettare l'affiancamento di persone sconosciute. Tutte le assenze del personale educatore dovranno essere tempestivamente comunicate all'istituzione scolastica. Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all'operatore accreditato la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti scritti da parte dei competenti istituti scolastici, ecc...); in tale caso l'operatore accreditato

provvederà a quanto richiesto, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.
Il personale dovrà essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio, garantendo con la propria professionalità livelli costanti di efficienza.

Articolo 14. RILEVAZIONE PRESENZE DEGLI OPERATORI

La presenza del personale educatore dell'operatore accreditato dovrà essere registrata mediante apposito prospetto/foglio mensile riepilogativo delle ore totali mensili effettuate da ciascun educatore.
Ciascun prospetto/foglio mensile dovrà essere vistato dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Articolo 15. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ACCREDITATO

L'operatore accreditato è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del periodo di accreditamento.

L'operatore accreditato è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza dell'accREDITAMENTO, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute (ivi compresi gli acquisti di appositi DPI) e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'operatore accreditato entro 30 giorni dalla data di avvio delle stesse.

L'Amministrazione Comunale può procedere all'esclusione dall'Albo degli operatori accreditati nei confronti dell'operatore che non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto all'art. "CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Articolo 16. RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'operatore accreditato dovrà rispettare tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni previste dal D.Lgs. 81/2008 e tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni.

In merito alla presenza dei rischi da interferenza, si precisa che non è competenza dell'Ente Comunale predisporre il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'accREDITAMENTO, non si riscontrano interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Articolo 17. CONTROLLI E VERIFICHE

Al fine di verificare il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente avviso, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione dei medesimi, è facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'operatore accreditato rispetto alle prescrizioni previste dal presente avviso.

Resta inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione presso l'utenza.

Articolo 18. CORRISPETTIVI E LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Il pagamento sarà effettuato previa verifica della conformità dell'erogazione del servizio direttamente all'operatore accreditato, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica.

La fattura dovrà essere emessa al seguente Codice Univoco 4VMOM4 e riportare i seguenti dati:

- coordinate bancarie per il pagamento;
- n. determinazione e n. impegno di spesa

Alla fattura dovranno essere allegati:

- tabella di riepilogo, su carta intestata, delle ore di assistenza svolte nel mese oggetto della liquidazione, che indichi le ore per ogni singolo alunno, divise per ogni ordine e grado di istruzione o prospetto mensile riepilogativo dei chilometri percorsi per ciascun minore trasportato;
- prospetto/foglio mensile per ciascuno degli operatori impiegati, nel servizio di assistenza educativa scolastica;
- eventuale indicazione della banca ore (per il solo servizio di assistenza), da riportare nel prospetto mensile;
- IVA, se prevista, o estremi della normativa in caso di esenzione;
- coordinate bancarie per il pagamento, con dichiarazione del conto corrente dedicato resa ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13.8.2010 n. 136 contenente le coordinate bancarie, sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti e l'indicazione delle generalità (cognome - nome - data di nascita - residenza

- codice fiscale) dei soggetti autorizzati ad operare sul conto.

In caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (ATI/RTI/ATS) la fatturazione e la liquidazione della stessa dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'atto costitutivo dello stesso raggruppamento (ATI/ RTI/ATS).

Articolo 19. RESPONSABILITÀ

I soggetti accreditati sono responsabili verso l'Amministrazione comunale, le istituzioni scolastiche, le famiglie e verso terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essi sono pure responsabili dell'operato dei dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo o degli eventuali danni derivanti a cose e/o persone nell'esecuzione dei servizi.

I soggetti accreditati si obbligano a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Articolo 20. ASSICURAZIONE

Le Amministrazioni Comunali sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente/collaboratore a qualsiasi titolo dell'operatore accreditato durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L'operatore accreditato è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti/collaboratori, a cose e/o persone in dipendenza del servizio oggetto del presente avviso.

A tale riguardo l'operatore accreditato dovrà essere provvisto, prima della stipula del patto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali:

polizza RCT/RCO a copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e per persona, la copertura deve essere senza franchigia.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere consegnata in fotocopia alle Amministrazioni Comunali coinvolte, prima della stipula del patto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio.

Resta inteso che, qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, le Amministrazioni Comunali hanno facoltà di dichiarare l'esclusione dell'accredimento.

Articolo 21. PENALITÀ

L'operatore accreditato, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente avviso, ha l'obbligo di uniformarsi a quanto previsto dal presente avviso.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali o di inosservanza degli stessi, l'operatore accreditato sarà suscettibile di una penalità rapportata alla recidiva ed alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio e del danno d'immagine all'Amministrazione Comunale, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, da trattarsi in fase di contabilità, fatti salvi i maggiori oneri derivanti da ulteriori danni arrecati.

In caso di erogazione del servizio non conforme agli standard previsti dall'avviso nelle sezioni 1 e 2 rispetto alle clausole di cui agli articoli "PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO", "SOSTITUZIONE DEL PERSONALE" e "OBBLIGHI DELL'OPERATORE ACCREDITATO" sarà applicata una penale graduale da € 100,00 a € 2.000,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta. L'operatore accreditato potrà presentare la proprie controdeduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data del ricevimento.

Il provvedimento sarà assunto dal Dirigente di riferimento dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso si verifichi l'applicazione di penali per almeno 5 (cinque) volte nel corso di un anno scolastico, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esclusione dell'accredimento.

Articolo 22. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere con l'esclusione dall'Albo degli operatori accreditati, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- mancato inizio del servizio entro il termine comunicato;
- interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza sia per quanto previsto dalle norme vigenti in materia;

- in caso di fallimento o cessazione dell'attività o cessione dell'attività da parte dell'operatore accreditato;
- sopravvenuto mancato possesso di uno dei requisiti di ordine generale previsti per l'accreditamento;
- applicazione di 5 penali nel corso dell'anno.

In tali casi l'Amministrazione Comunale comunicherà, mediante lettera raccomandata, che intendono avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del c.c. L'Amministrazione Comunale sarà, altresì, tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

Articolo 23. RISOLUZIONE DEL PATTO PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ

Il presente patto si risolve anche per cause di forza maggiore non previste e non prevedibili o qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'operatore accreditato è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione del rapporto.

Articolo 24. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, e del Codice di Comportamento integrativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 DEL 29/04/2014 del Comune di Varese, il patto di accreditamento sarà altresì risolto di diritto nel caso in cui il personale e/o collaboratori a qualsiasi titolo impiegato nei servizi accreditati violino gli obblighi di condotta previsti dai richiamati atti normativi a carico dei pubblici dipendenti in quanto compatibili.

L'Amministrazione Comunale provvederà a contestare la violazione degli specifici obblighi entro quarantotto ore dal momento in cui ne sono venute a conoscenza.

Nei successivi sette giorni l'erogatore dei servizi accreditati potrà far pervenire al Comune eventuali osservazioni. Decorso il termine di cui sopra, senza che siano pervenute osservazioni o le osservazioni inoltrate non siano state ritenute accoglibili, il patto di accreditamento sarà risolto di diritto previa semplice comunicazione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 25. ESCLUSIONE DALL'ALBO

L'Amministrazione Comunale potrà procedere con l'esclusione dall'Albo degli operatori accreditati:

- per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, compresa una diversa valutazione sulla gestione ed organizzazione dei servizi da parte dell'Amministrazione Comunale;
- laddove l'operatore accreditato, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal patto.

L'esclusione viene comunicata da parte dell'Amministrazione Comunale all'operatore accreditato con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui la si vuol far valere.

In caso di esclusione, l'operatore accreditato ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere.

All'operatore accreditato è data la facoltà di chiedere la cancellazione dall'Albo degli operatori accreditati per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente avviso, che rendano la prestazione dell'operatore accreditato eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'operatore accreditato fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale. Grava sull'operatore accreditato l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea contrattuale.

La richiesta di cancellazione da parte dell'operatore accreditato produce effetto trascorsi 20 giorni solari consecutivi dal ricevimento da parte dell'Amministrazione Comunale della relativa comunicazione.

Articolo 26. RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione della domanda di accreditamento, nonché per la stipula del relativo patto è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte richiedenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 679/2016. Coerentemente con quanto sancito da tale regolamento, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i

diritti degli interessati.

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di accreditamento dei servizi. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività delle Amministrazioni Comunali necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

- i dati personali degli operatori concorrenti all'accreditamento riportati negli allegati moduli sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di accreditamento, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati forniti dagli operatori concorrenti all'accreditamento vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione dell'accreditamento, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
- l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità delle Amministrazioni Comunali a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

Di norma i dati forniti dai concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016.

Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza, ad opera dell'interessato, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati non possono essere utilizzati in alcun modo.

I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla stazione appaltante tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

I dati possono essere comunicati:

- a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione Comunale in ordine al procedimento di accreditamento o per studi di settore o a fini statistici;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di accreditamento ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D.lgs. n. 51/2018 e dal D.lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate dal citato decreto 51/2018.

Ai fini poi dell'espletamento dei servizi e quindi dell'esecuzione degli accordi derivanti dal patto, il Comune di Varese è titolare dei dati relativi agli utenti dei servizi forniti all'ente accreditato. Tali dati potranno essere anche di natura sensibile (per esempio la disabilità di un minore).

Il soggetto accreditato è designato quale responsabile del trattamento dei dati forniti (ai sensi del GDPR UE/2016/679), limitatamente ai servizi affidati. Il soggetto accreditato ha l'onere di uniformare le proprie procedure di trattamento dei dati forniti dal titolare secondo le prescrizioni del Regolamento UE n. 679/2016. È altresì tenuto ad informare tempestivamente il titolare di eventuali violazioni subite atte a sottrarre i dati conferiti o che hanno dato luogo a tali sottrazioni.

Articolo 27. AGGIORNAMENTI

Il presente avviso ha durata per l'anno scolastico 2023/24, con possibilità di eventuale proroga per il successivo anno scolastico; rimarrà tuttavia pubblicato continuativamente per rispondere ad eventuali nuove richieste di accreditamento che dovessero pervenire durante il periodo di validità.

Le Amministrazioni Comunali si riservano in ogni caso la facoltà di revocare il presente avviso e pertanto disporre il proprio recesso dai patti di accreditamento in vigore per le cause di cui agli artt. "ESCLUSIONE DALL'ALBO" e "CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Articolo 28. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del patto o dell'avviso e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Varese.

Articolo 29. ONERI FISCALI, SPESE.

Sono a carico dell'operatore economico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

Malnate, data della firma

digitale. Per il Comune di

Malnate

.....

Per l'operatore economico

.....